



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26 del 24/05/2022

**OGGETTO: "NUOVA" IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA:
APPROVAZIONE MISURA DELLE PERCENTUALI DI IMPOSTA PER
L'ANNO 2022 E APPROVAZIONE AMMONTARE DELLE DETRAZIONI
PER L'ANNO 2022.**

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventiquattro** del mese di **Maggio** alle ore **21:04**, nella Sala Adunanze Consiliare del Centro Civico "S.Pertini", previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.

All'appello risultano:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome e Nome	P	A
1	BRIVIO PAOLO	SI		8	RAOS GUIDO	SI	
2	ROCCA FELICE	SI		9	ASCARI TULLIA	SI	
3	CAGLIO MARIA GRAZIA	SI		10	RIVA MARCO		SI
4	DUSI FEDERICO		SI	11	BONANOMI VITTORIO		SI
5	TAHOUN NAGLAA	SI		12	CORNEO EMANUELA		SI
6	RAMPICHINI ANTONELLA	SI		13	RIPAMONTI RUGGERO		SI
7	MAGGIONI DIANA	SI					

PRESENTI: 8

ASSENTI: 5

Assiste Il Segretario Comunale DOTT. GIOVANNI BALESTRA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede Il Sindaco PAOLO BRIVIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: "NUOVA" IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: APPROVAZIONE MISURA DELLE PERCENTUALI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2022 E APPROVAZIONE AMMONTARE DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2022.

SINDACO: Passiamo al punto numero 7, che riguarda le aliquote IMU.

Come sempre datemi 2 secondi per avviare tutto l'apparato. Ci tengo a sintetizzare con alcune slides il contenuto della proposta. Un secondo che si sta avviando il proiettore. Si tratta di uno degli adempimenti necessari all'approvazione del bilancio preventivo che sta al punto numero 13 dell'ordine del giorno, bilancio presentato alla Consulta con tutti i suoi contenuti salienti, tra cui il ragionamento sulle aliquote IMU, nella seduta del 20 aprile, quindi anche in questo caso più di un mese fa, con atti depositati, poi, come tutti sappiamo, venti giorni fa. Un attimo, adesso anche a beneficio dei... Ecco, dovrebbe essere visibile anche da chi ci segue da casa.

Molto semplicemente, ci troviamo in presenza della conferma delle aliquote del passato, per l'abitazione principale confermiamo un'aliquota dello 0,60%, che vale naturalmente solo per le categorie catastali A1, A8, A9, le cosiddette case di lusso e relative pertinenze, con una detrazione da rapportare anche al periodo di utilizzo durante l'anno. L'aliquota invece ordinaria, quella che viene applicata nella normalità dei casi, è un'aliquota che si attesta e permane allo 0,98%. L'aliquota per gli alloggi in comodato gratuito a canone concordato si attesta e viene confermata allo 0,8. Queste sono alcune simulazioni perfettamente coincidenti con i valori dell'anno scorso, relative a quanto i contribuenti devono versare in relazione alle loro proprietà e alle aliquote che ad esse vengono applicate, le vedete qui, sono solo alcuni, anche qui, che ricorrono di anno in anno per dare l'idea di un ventaglio di opzioni, poi, magari negli anni prossimi chiederò agli Uffici di darci qualche elemento ulteriore per arricchire questa rappresentazione emblematica di diversi casi. Questa invece è la slides che riassume le agevolazioni che sono applicate al regime dell'IMU, anche in questo caso recepiamo di fatto le agevolazioni che ci derivano dal passato, quindi agevolazioni che riguardano - come dire - l'immobile assimilato ad abitazione principale purché non locato, posseduto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero sanitari, unità abitative concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado, con una riduzione dell'aliquota dello 0,80. Riduzione nella misura del 50% della base imponibile per le unità concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado da proprietari residenti ad Osnago, recependo una disposizione della Legge di Stabilità del 2016. Riduzione allo 0,80 per le unità locate con affitti a canone concordato. Le ho semplicemente ricordate, non c'è nulla di nuovo. Il gettito dell'imposta calcolato dagli Uffici o previsto dagli Uffici è quello che vedete qui elencato, insomma, l'applicazione alle abitazioni principali A1, A8 e A9 frutta - come dire - poche migliaia di euro, perché poche sono le abitazioni che ricadono in questa fattispecie, molto più elevate, naturalmente, sono le altre voci di introito, tra le quali anche il milione 230 mila euro e rotti che è di competenza dello Stato e che riguarda gli edifici catastali del gruppo D con aliquota allo 0,76, la parte eccedente viene introitata dal Comune, invece fino allo 0,76 l'applicazione dell'IMU su questi immobili è appannaggio dello Stato. Il totale di competenza comunale è di un milione e mezzo, un milione 552 mila euro, perfettamente in linea con quanto accaduto nel 2021, quello di competenza dello Stato con una lieve maggiorazione, lievissima, quasi impercettibile aumento, insomma, è di un milione 230 mila euro. Le scadenze: 16 dicembre e 16..., 16 giugno, prima rata di acconto, seconda rata di saldo. Naturalmente l'Ufficio dei Tributi è già in contatto e sta già lavorando con i contribuenti.

Chiedo se ci sono interventi in proposito. Se non ci sono interventi allora pongo ai voti questo punto, il numero 7 relativo al regime dell'IMU e all'applicazione di aliquote e detrazioni per l'anno 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- - il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- - la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- - il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25.06.2020 è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione della "nuova IMU" per le annualità d'imposta a

partire dal 2020 e che il medesimo Regolamento e' stato oggetto successivamente di modifiche operate con deliberazione di C.C. 9/2021 e anche in data odierna in precedente punto all'ordine del giorno;

- - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 16.04.2021 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2021.

Considerato che:

- - il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per **l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze** nella misura compresa **tra zero e 0,6%** mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- - il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i **fabbricati rurali** ad uso strumentale nella misura compresa **tra zero e 0,1%**;
- - il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ("beni merce")**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre **a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta**;
- - il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i **terreni agricoli** nella misura compresa **tra zero e 1,06%**;
- - il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** nella misura compresa **tra 0,76% e 1,06%**;
- - il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli **immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753**, nella misura compresa **tra zero e 1,06%**;

Considerato altresì che:

- - il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- - il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- - con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- - ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- - è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2022/2024 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo eventuale nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757;

Visto:

- - l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- - l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- - il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- - l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- - l'art. 3 co. 5 sexiesdecies del D.L. 30.12.2021 n. 228, convertito con la legge n. 15 del 25.02.2022 che ha differito l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 al 31.05.2022;
- - l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Dato atto che la scrivente Amministrazione, con riguardo al corretto assolvimento delle aree edificabili ed in particolare a quanto indicato all'art. 13 commi 3, 4, 5 del "Regolamento per l'applicazione della "nuova IMU", approvato con delibera n. 19 in data 25.06.2020 e successive modifiche ed integrazioni di cui sopra, con atto di Giunta Comunale n. 92 in data 25.06.2020, reso immediatamente eseguibile, ha individuato per zone omogenee i **valori venali di riferimento delle aree fabbricabili**, aventi efficacia da 1 gennaio 2020, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso IMU (conferma dei valori già in essere in materia di "vecchia IMU"), atto che si conferma valido anche per il corrente anno 2022;

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2022;

Ritenuto di proporre le sotto indicate aliquote per l'applicazione dell'IMU nell'anno 2022 e precisamente:

- a) Abitazione principale e pertinenze (unicamente per le categorie A/1-A/8-A/9):
6,00 per mille (0,6%);
- b) Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituite in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977:
4,6 per mille (0,46%);
- c) Fabbricati rurali:
0,00 per mille;
- d) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita:
0,00 per mille;
- e) Terreni agricoli:
9,8 per mille (0,98%);

- f) Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" :
9,8 per mille (0,98%);
- g) Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 - e Aree edificabili: aliquota "ordinaria":
9,80 per mille (0,98%);
- h) Fabbricati concessi in uso gratuito a favore di parenti in linea retta di 1' grado (oltre alla riduzione prevista ai sensi di legge):
8,00 per mille (0,80%);
- i) Fabbricati locati a canone concordato (oltre alla riduzione prevista ai sensi di legge):
8,00 per mille (0,80%);

e di prevedere le detrazioni previste dalla normativa vigente:

- € 200,00 a favore dell'Abitazione principale (categorie A/1-A/8-A/9) e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari, (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituite in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977, da portarsi eventualmente in detrazione per eccedenza anche sulla pertinenza;

Considerato che il gettito IMU per l'anno 2022, tenuto conto delle agevolazioni di cui sopra e di quelle comprese nel "Regolamento per l'applicazione della "Nuova" IMU" vigente, e tenuto conto della normativa in vigore, può essere ottenuto con l'applicazione, alla base imponibile stimata, delle aliquote, detrazioni e agevolazioni sotto indicate:

Oggetto di imposta	Aliquota	Gettito stimato arr.to
ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE al netto delle detrazioni di legge (A/1-A/8-A/9)	0,60%	€ 5.900,00
ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DA ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI	0,46%	€ 0,00
ALTRI FABBRICATI, TERRENI AGRICOLI, AREE EDIFICABILI ;	0,98%	€ 1.489.170,60
FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO	0,80%	€ 45.700,00
FABBRICATI LOCATI A CANONE CONCORDATO	0,80%	€ 11.900,00
€ 1.350.000,00 gettito stimato (al netto della Compartecipazione al F.S.C. anno 2022 stimato in € 202.670,60)		€ 1.552.670,60

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso da parte del Responsabile dell'area Tributaria, ai sensi degli artt. 49 co. 1 e 147/bis, co. 1 del D. Lgs 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per la motivazione indicata nella nota allegata;

Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso dal Responsabile dell'area finanziaria, ai sensi degli art. 49 co. 1, e art. 147/bis, co. 1 del T.U.E.L - D. Lgs 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile per la motivazione indicata nella nota allegata;

Visto l'art. 72, co. 1 e 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, a termini dei quali, salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo Statuto per i quali si

richieda un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quanto abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti, con l'avvertenza che i Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme e con le modalità previste dalla legge, essendo n. 8 i consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Fatto riferimento alle premesse che qui si intendono riportate ed assentite, stabilire per l'anno 2022 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della "Nuova" IMU - Imposta Municipale Unica:

- a) Abitazione principale e pertinenze (unicamente per le categorie A/1-A/8-A/9): 6,00 per mille (0,6%);
- b) Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituite in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977: 4,6 per mille (0,46%);
- c) Fabbricati rurali: 0,00 per mille;
- d) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: 0,00 per mille;
- e) Terreni agricoli: 9,8 per mille (0,98%);
- f) Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" : 9,8 per mille (0,98%);
- g) Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 - e Aree edificabili: aliquota "ordinaria": 9,80 per mille (0,98%);
- h) Fabbricati concessi in uso gratuito a favore di parenti in linea retta di 1° grado (oltre alla riduzione prevista ai sensi di legge): 8,00 per mille (0,80%);
- i) Fabbricati locati a canone concordato (oltre alla riduzione prevista ai sensi di legge): 8,00 per mille (0,80%);

e di prevedere le detrazioni previste dalla normativa vigente:

- € 200,00 a favore dell'abitazione principale (categorie A/1-A/8-A/9) e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari, (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituite in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977, da portarsi eventualmente in detrazione per eccedenza anche sulla pertinenza.

2. Dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2022.

3. Dare atto che la scrivente Amministrazione, con riguardo al corretto assolvimento delle aree edificabili ed in particolare a quanto indicato all'art. 13 co. 3, 4, 5 del Regolamento Nuova Imu approvato con delibera n. 19 in data 25.06.2020, e successive modificazioni ed integrazioni, con atto di Giunta Comunale n. 92 in data 25.06.2020, reso immediatamente eseguibile, ha individuato per zone omogenee i **valori venali di riferimento delle aree fabbricabili**, aventi efficacia da 1 gennaio 2020, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso IMU (conferma dei valori già in essere in materia di "vecchia" IMU), atto che si conferma valido anche per il corrente anno 2022.

4. Provvedere alla pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le disposizioni vigenti in materia.

5. Trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Servizi - Settore Tributario e Settore Economico finanziario per gli adempimenti di competenza.

6. Demandare a successiva deliberazione, se così verrà stabilito, l'attuazione delle disposizioni contenute nei co. 756 e 757 dell'art. 1 della L. 160/2019, a seguito dell'adozione del previsto Decreto Ministeriale e della relativa procedura.

Inoltre, stante l'urgenza, per permettere la trasmissione per via telematica, della presente deliberazione sul sito informatico tenuto dal MEF,

Visto l'art.134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme e con le modalità previste dalla legge, essendo n. 8 i consiglieri presenti e votanti;

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Paolo Brivio

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Balestra

Firmato digitalmente